

IL SINDACO
Pasina Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ (del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione;

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi:
 - mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, comma 1, del T.U. 18.8.2000, n. 267);
 - nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.8.2009, n. 69);

Dalla residenza comunale, lì 21/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA


che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 21/06/2019 al 06/07/2019;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Dalla residenza comunale, lì 21/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.



COMUNE di TEMU'
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. 22
del 07.06.2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **SETTE** del mese di **GIUGNO** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

PASINA GIUSEPPE	Sindaco
CATTANEO ALBERTO	Consigliere
LONGHI DANIELA	Consigliere
MARONI ATTILIO	Consigliere
CALZONI OMAR	Consigliere
LAMORGESA ANDREA	Consigliere
ZANINI PAOLO	Consigliere
ZAMBONI MATTEO	Consigliere
FOGLIARESÌ FABIO	Consigliere
ZANI OTTAVIO	Consigliere
ZANI MAURIZIO	Consigliere

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
11	0

E' presente l'assessore esterno Sandrini Riccardo.

ASSISTE l'adunanza l'infrascritto segretario Comunale Dott. Fabio Gregorini il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Pasina Giuseppe assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

Il Sindaco-Presidente informa i Consiglieri della necessità di procedere alla nomina della Commissione Elettorale Comunale facendo presente che, nei Comuni il cui Consiglio Comunale è costituito da un numero inferiore a 50, la stessa è composta dal Sindaco e da 3 componenti effettivi, di cui due per il gruppo di maggioranza e uno per il gruppo di minoranza, ed altrettanti membri supplenti.

Fa presente inoltre che alla votazione non prende parte il Sindaco.

Invita quindi il Consiglio ad esprimere i propri voti di preferenza, con due votazioni separate una per i membri effettivi ed una per i supplenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 10 della legge 21 dicembre 2005, n. 270, pubblicata sulla G.U. del 30/12/2005 n. 303 – S.O. n. 213, in vigore dal 31.12.2005, ha modificato l'art. 4-bis del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, istituendo anche nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la Commissione Elettorale Comunale;
- che l'art. 4-bis, commi 1,2,3 del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dell'art. 10 sopraccitato, testualmente recita:

“Articolo 4-bis

- 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.*
- 2. In ciascun Comune l'ufficiale elettorale è la commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.*
- 3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la commissione elettorale comunale può delegare e revocare le funzioni di ufficiale elettorale al Segretario Comunale o a un funzionario del Comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di ufficiale elettorale deve essere approvata dal Prefetto.”*

- che il comma 3 del medesimo articolo 10 dispone che nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione Elettorale prevista dagli artt. 12, 13, 14 e 15 del testo unico n. 223/1967, è costituita non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge n. 270/2005 e cioè entro il 30 gennaio 2006;

DATO ATTO CHE:

1. con l'ultima modifica introdotta dall'art. 12 del T.U. 223/1967 con l'emendamento approvato dal Parlamento in data 27.01.2006 in sede di conversione del D.L. 03.01.2006 n. 1, il numero dei componenti di detta Commissione nei Comuni con meno di 50 consiglieri è stato ridotto a 3 effettivi e 3 supplenti oltre al Sindaco che la presiede;
2. nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza;
3. a tale scopo, per l'elezione dei componenti effettivi della suddetta Commissione, ciascun consigliere deve scrivere nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno avuto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre;
4. nel caso in cui non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti;
5. a parità di voti è proclamato eletto il più anziano d'età;
6. il Sindaco non prende parte alla votazione;
7. con votazione separata e con le stesse modalità, previste per la nomina dei membri effettivi della Commissione, si procede alla nomina dei membri supplenti.

Dopo la nomina a scrutatori dei Consiglieri Zani Maurizio e Zamboni Matteo si procede alla votazione mediante scheda acquisita per l'elezione dei:

Membri effettivi con il seguente esito:

- presenti n. 10 – votanti n. 10
- (non partecipa il Sindaco) hanno ottenuto voti:

Lamorgesa Andrea	n. 4	(maggioranza)
Zanini Paolo	n. 3	(maggioranza)
Zani Maurizio	n. 2	(minoranza)
Zani Ottavio	n. 1	(minoranza)

Membri supplenti con il seguente esito:

- presenti n. 11 – votanti n. 10 (non partecipa il Sindaco) hanno ottenuto voti:

Zamboni Matteo	n. 5	(maggioranza)
Longhi Daniela	n. 2	(maggioranza)
Zani Ottavio	n. 3	(minoranza)

Sull'esito delle su esposte votazioni;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciata dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 –1° comma – del T.U.E.L. 267/2000;

DELIBERA

- 1) Di nominare componenti della Commissione Elettorale Comunale i seguenti Consiglieri Comunali:

Membri effettivi:

Lamorgesa Andrea	(maggioranza)
Zanini Paolo	(maggioranza)
Zani Maurizio	(minoranza)

Membri supplenti:

Zamboni Matteo	(maggioranza)
Longhi Daniela	(maggioranza)
Zani Ottavio	(minoranza)

- 2) Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Gregorini dott. Fabio, Segretario Comunale, appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Fabio Gregorini)